



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELLA MIGRAZIONE E DEGLI AFFARI INTERNI

Direzione C – Migrazione e asilo
C.2 – Migrazione legale e integrazione

Bruxelles,

Fabio Loscerbo,
Via Ermete Zacconi 3/A,
40127, Bologna (BO)
Italia
E-mail: avv.loscerbo@gmail.com

Oggetto: Sua denuncia del 21 gennaio 2025

Gentile Avvocato,

Le scrivo in riferimento alla Sua denuncia del 21 gennaio 2025, protocollata con il numero [REDACTED]

Sulla base delle informazioni da Lei fornite, mi risulta che Lei rappresenti il sig. [REDACTED] che ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia. Da quanto Lei spiega, il Suo cliente ha tentato di prenotare un appuntamento per fare domanda di rinnovo del suo permesso di soggiorno in scadenza nel febbraio 2025, ma non è riuscito a farlo. Lei spiega di aver inviato solleciti alla Questura di Genova ma senza alcun riscontro. Ritiene che tale situazione violi la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: la Carta)⁽¹⁾. Nella Sua denuncia sottolinea che l'impossibilità di rinnovare il permesso di soggiorno potrebbe rischiare di compromettere gravemente lo status del Suo cliente in Italia, in quanto potrebbe trovarsi privo di un titolo di soggiorno valido. Pertanto chiede l'assistenza della Commissione europea.

La legislazione dell'UE disciplina varie categorie di titoli di soggiorno nonché le condizioni per il conferimento, la revoca e il rinnovo di questi ultimi e i diritti ad essi connessi. Dalle informazioni da Lei fornite nella Sua denuncia si evince che il Suo cliente è titolare di un permesso di soggiorno finalizzato a una richiesta di asilo in Italia. La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: "direttiva sulla protezione e l'asilo"), disciplina la procedura per la concessione dell'asilo, ma non il rinnovo dei permessi di soggiorno per i richiedenti asilo.

⁽¹⁾ GU L 326 del 26.10.2012, pag. 391.

Indipendentemente da ciò, La informo che la Commissione non è un organo giurisdizionale di ricorso al pari di un'autorità giudiziaria nazionale e non può intervenire in singoli casi. Può decidere di dare seguito a un caso individuale solo se quest'ultimo rivela una pratica generale di applicazione scorretta del diritto dell'Unione nello Stato membro interessato o si riferisce a un problema di conformità della legislazione nazionale con il diritto dell'Unione. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti stabilito che una tale prassi amministrativa deve presentare un certo grado di costanza e di generalità e che deve esserci una dimostrazione sufficientemente documentata e circostanziata della sua esistenza⁽²⁾. Dalle informazioni da Lei fornite non siamo in grado di individuare una prassi costante di applicazione scorretta del pertinente diritto dell'UE in Italia. Sono pertanto spiacente di non poter essere d'aiuto e Le suggerisco, se non lo avesse già fatto, di rivolgersi alle autorità italiane competenti o di utilizzare i meccanismi di ricorso nazionali disponibili.

Sono spiacente di informarLa che è nostra intenzione procedere all'archiviazione del caso. Qualora, tuttavia, Lei disponga di nuovi elementi che possano indurci a riesaminarlo, La invito a contattarci entro quattro settimane dalla data di ricezione della presente, trascorse le quali la Sua denuncia sarà archiviata.

Non riceveranno risposta le comunicazioni contenenti informazioni sul caso ricevute dopo la scadenza del termine indicato e dopo la comunicazione di avvenuta archiviazione e ininfluenti ai fini della decisione di archiviazione.

Mi auguro che queste informazioni possano esserLe utili.

Distinti saluti.

Capounità

⁽²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, Commissione / Germania, C-441/02, EU:C:2006:253, punti 49 e 50.